

1999 in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

(1-00395) « Marinacci, Tassone, Lucchese, Peretti, Divella, Giudice, Gazzilli, Floresta, Volontè, Tersio Delfino, Grillo, Saponara, Del Barone ».

INTERPELLANZE URGENTI

(ex articolo 138-bis del regolamento)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

si è creata una situazione di grave disagio per la dirigenza del comparto « Stato » a seguito dell'attuazione del « ruolo unico » previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 150/1999;

questo « ruolo unico », con interpretazioni arbitrarie e illegittime, viene attuato dalle Amministrazioni attribuendo gli incarichi ai dirigenti tramite lettere di nomina individuale; in questo modo diversi dirigenti hanno appreso di essere inseriti nel predetto ruolo unico semplicemente constatando di non avere ricevuto alcuna lettera di nomina dalla propria Amministrazione;

i dirigenti non confermati ed inseriti quindi nel « ruolo unico » sono messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguente caduta in una condizione di precarietà;

tale interpretazione del « ruolo unico » e le conseguenti scelte delle Amministrazioni, sono state compiute al di fuori di ogni regola: infatti, nella normativa del decreto legislativo 29/1993 con le successive modificazioni e interpretazioni, né il decreto del Presidente della Repubblica 150/1999, né i principi di trasparenza e della motivazione degli atti di cui alla legge 241/1990, né il contratto collettivo nazio-

nale di lavoro dei dirigenti, attribuiscono una simile discrezionalità alle amministrazioni;

le scelte in questione, in realtà, avrebbero dovuto trovare fondamento in un sistema di valutazione adeguato e trasparente, di cui le amministrazioni non si sono munite, nonostante questo fosse previsto dal vigente Ccnl;

l'esempio più evidente di questa discrezionalità arbitraria si è registrato per i recenti avvicendamenti al vertice del ministero delle finanze dove, per giudizio unanime degli organi di informazione, si è provveduto a confermare o nominare « ex novo » solo dirigenti appartenenti all'area governativa, allontanando invece personaggi di grande qualificazione professionale che non godevano della fiducia politica del Ministro Visco;

la pratica dello *spoils-system*, secondo cui i componenti del Governo avrebbero la facoltà di porre al vertice delle Amministrazioni dirigenti di loro fiducia politica, che si viene concretizzando nel predetto uso arbitrario degli istituti normativi e contrattuali, non trova possibilità di cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano, fondato su norme costituzionali che solennemente sanciscono i principi di indipendenza, correttezza e imparzialità nell'operato delle Amministrazioni, anche relativamente ai rapporti di lavoro e alla selezione del personale;

emerge un grave comportamento antisindacale da una normazione delegata, prodotta a getto continuo, che entra nel merito di istituti già definiti per i dirigenti di seconda fascia, con regolamentazione contrattuale;

è, infine, presente il rischio che tale metodo venga utilizzato anche da parte dei dirigenti generali (prima fascia) nei confronti dei dirigenti di seconda fascia, in modo tale da estendere il sistema dello *spoils-system* a tutti i livelli della pubblica amministrazione —:

se non ritenga che detto sistema sia contrario alla normativa costituzionale

(vedi in particolare gli articoli 97-98 della Costituzione) e comunitaria;

se non ritenga che l'applicazione di questo metodo per la nomina della dirigenza sia particolarmente rischioso per una amministrazione a diretto contatto con il cittadino quale quella del Ministero delle finanze, chiamata all'accertamento dei tributi secondo i principi costituzionali di rispetto dell'uguaglianza dei cittadini e di imparzialità della propria azione;

se non ritenga di intervenire direttamente per arrestare le procedure in corso e per promuovere definizioni normative che tentano conto delle richiamate norme costituzionali, introducendo criteri oggettivi per l'attribuzione degli incarichi.

(2-01949) « Selva, Alemanno, Peretti, Benedetto Valentini, Gramazio, Pampo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed anche allo scopo di ricondurre, in alcuni casi, le competenze delle Amministrazioni al corretto ambito assegnato dal legislatore, recita testualmente « l'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa »;

l'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136 allo scopo di consentire la possibile sanatoria di alcune costruzioni realizzate nella Valle dei templi, chiarisce

ancora che vincoli ed indici previsti da alcuni decreti del Ministro della pubblica istruzione, volti chiaramente alla salvaguardia dell'ambiente e delle bellezze naturali ed architettoniche, sono assimilati agli indici ed ai vincoli imposti dagli ordinari strumenti di pianificazione per cui l'interpretazione corretta è che « i limiti e gli indici edilizi e di altezza da essi stabiliti (...), sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 »;

alcune soprintendenze regionali continuano a ritenere che gli indici di edificabilità previsti, per esempio, dai piani territoriali paesistici, debbano necessariamente essere rispettati dalle costruzioni per le quali si chiede la sanatoria, mentre, sulla scorta delle norme richiamate, tali indici « sono comunque finalizzati a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica »;

considerato che sia il comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che l'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono stati inseriti nell'ordinamento su proposta del Ministero dei lavori pubblici —:

se non intenda fornire una interpretazione autentica con cui si chiarisca inconfutabilmente che, in ogni caso e sull'intero territorio nazionale, gli indici comunque previsti dagli strumenti di pianificazione hanno natura urbanistica per cui il loro mancato rispetto non può incidere negativamente « sulla valutazione della

compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria ».

(2-01955)

« Casinelli, Soro ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

nella provincia di Salerno, nonostante l'efficace azione repressiva intrapresa negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze di polizia, persistono gravi fatti di sangue, reati associativi, altri fenomeni di criminalità quali l'usura, l'estorsione e lo spaccio di droga;

si registra la presenza di forti aggregazioni criminali attive (12) e le particolari condizioni economico-sociali sono aggravate da una crescente devianza minorile dedita al crimine, nonché da stranieri extracomunitari privi di mezzi di sussistenza e di lavoro legale e, pertanto, facilmente irretiti nello spaccio degli stupefacenti, nel contrabbando e nel giro della prostituzione;

una più intensa contiguità tra criminalità comune ed organizzata rende labili i confini tra le attività tipicamente camorristiche e quelle di delinquenti comuni operanti in forma associata e la crisi occupazionale cronicizzata, specie giovanile, l'elevato tasso di evasione dagli obblighi scolastici, l'abusivismo commerciale, talune forme di criminalità erroneamente ritenute meno allarmanti fanno da sfondo, in talune realtà della provincia, al passaggio di metodi operativi della criminalità camorristica a metodi della criminalità comune, nonché all'assorbimento da parte della prima di frange della delinquenza minorile o, più spesso, della cosiddetta devianza adulta;

tale situazione, più volte palesata dalle forze politiche locali e dal sindacato

di polizia, è particolarmente grave nella zona sud della provincia non solo per insufficienza di personale e di mezzi, ma anche perché l'ultimo presidio di polizia si trova a Battipaglia e, da questo centro fino a Sapri, non esiste alcun comando di Polizia di Stato;

le reiterate richieste affinché fosse istituito a Sala Consilina un commissariato di Polizia di Stato sono state rifiutate anteponendo le esigenze di bilancio alle giuste aspettative dei cittadini che chiedono sicurezza e protezione -:

quali misure urgenti intenda adottare per potenziare in uomini e mezzi la presenza delle forze dell'ordine e, quindi, dello Stato in questa zona, che si può definire di frontiera, affinché la popolazione possa operare e prosperare nella sicurezza e nella legalità di cui ha diritto.

(2-01950)

« Fronzuti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del commercio con l'estero, per sapere - premesso che:

nella guerra contro la Federazione Jugoslava la Nato ha sganciato e lasciato su quel territorio migliaia di proiettili, missili e bombe con ogive contenenti uranio impoverito radioattivo per un totale che supera il centinaio di tonnellate;

considerati gli effetti nefasti delle radiazioni dell'uranio impoverito su persone, animali, piante con conseguenti mutazioni genetiche, tumori, deficienze psicofisiche e morti per cancro;

constatata l'alta e diffusa contaminazione radioattiva degli oggetti colpiti (fabbriche, case, ospedali, automezzi, nonché terreni ed acque);

viste le istruzioni e le avvertenze date dalla stessa *United States Army* e dal Pentagono alle truppe americane per difendersi dalle radiazioni dovute all'uranio impoverito;

tenuto conto delle migliaia di morti e feriti con gravi menomazioni che si sono avuti e che si avranno ancora per molti anni, tra la popolazione irakena (e tra gli stessi veterani americani che parteciparono alla Guerra del Golfo), un vero e proprio e lento e sottaciuto genocidio di donne, uomini e bambini causato dalle contaminazioni radioattive dei proiettili all'uranio impoverito sganciati a centinaia di tonnellate su villaggi e città -:

quali iniziative intendano assumere in campo internazionale per la decontaminazione delle aree bombardate e per il controllo e l'assistenza sanitaria delle popolazioni ivi residenti;

se intendano attivarsi per informare i soggetti interessati alla ricostruzione dei territori bombardati nella Federazione Jugoslava (Camere di Commercio, Icc, aziende, imprenditori, eccetera) dei gravi pericoli di quanto sopra e quindi concertare forme di prevenzione affinché operatori e personale impiegati in quei luoghi non vengano contaminati dalle radiazioni dei proiettili all'uranio e degli oggetti da loro colpiti.

(2-01951) « Calzavara, Pagliarini, Fontan, Fontanini, Oreste Rossi, Alborghetti, Copercini, Fongaro ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

il 20 maggio 1999 veniva barbaramente assassinato il professor Massimo D'Antona consigliere del Ministro del lavoro *pro tempore* onorevole Bassolino;

il professor D'Antona ha dato un contributo straordinario alla definizione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

la moglie del professor D'Antona ha lamentato pubblicamente il velo di silenzio caduto su un così grave atto terroristico;

gli investigatori hanno ripetutamente sottolineato come l'attenzione e l'analisi scientifica del documento di rivendicazione dell'attentato restringesse il campo delle indagini ad elementi profondi conoscitori del patto per il lavoro se non addirittura a partecipanti a riunioni ministeriali proprio per il lavoro di stesura ed elaborazione del documento stesso;

risulta all'interpellante che il magistrato inquirente che dirige le indagini sia il fratello dell'attuale Ministro del lavoro;

ad avviso dell'interrogante tale situazione potrebbe essere suscettibile di creare difficoltà, secondo opinioni diffuse raccolte anche dai mass-media, nello sviluppo delle indagini, per il peso delle responsabilità che riguardano l'ambiente in cui può essere maturato l'attentato -:

quale sia lo stato attuale delle indagini giudiziarie;

quali siano le sue valutazioni su un così « strano » silenzio rispetto ad un efferato omicidio che ha riproposto « la responsabilità di una risorta cellula brigatista, che - come ha ricordato il Presidente della Commissione Stragi senatore Pellegrino - si affida a nuovi moduli organizzativi basati su compartimentazione e clandestinità ancora più accentuate rispetto al passato e sul concorso di nuovi e selezionatissimi militanti » e da ritenersi altresì un « improvviso balzo in avanti rispetto al tipo di attentati che avevano caratterizzato il contesto eversivo in cui è venuto ad inserirsi ».

(2-01952) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:

nel primo « Rapporto sul servizio civile in Italia », pubblicato dalla Consulta nazionale enti del servizio civile, relativamente al primo anno di vigenza della legge 30 luglio 1998, n. 230, vengono registrate, nell'applicazione della legge stessa, len-

tezze burocratiche, il mancato rispetto delle indicazioni avanzate da enti e obiettori e carenze informative sulle principali novità della riforma;

in particolare il rapporto sottolinea che i centoventi miliardi, stanziati per l'attuazione della legge, sono « assolutamente insufficienti a coprire le spese per la gestione degli obiettori che, entro la fine del 1999, dovrebbero raggiungere quota 82 mila »;

il rapporto della Consulta pone attenzione sulla diffusa crescita sia delle domande degli obiettori di coscienza (nel 1998, le domande sono state 71.043) sia degli enti convenzionati (da 4.320 nel 1998 a 4.838 nel 1999) con un conseguente incremento dei posti disponibili per l'impiego degli obiettori che sono passati da 57.620 a 65.579;

le chiamate per il servizio civile sarebbero state momentaneamente sospese cosicché alcuni cittadini sono in attesa di poter adempiere al proprio dovere nonché di poter esercitare il diritto loro riconosciuto dalla legge n. 230 del 1998, con evidenti disagi, soprattutto dei neolaureati, per quanto riguarda la possibilità di essere assunti in imprese private o per lo svolgimento di attività professionali;

la sofferenza di tali disagi determina la lesione di diritti costituzionalmente garantiti che esorbita, ove protratta per un periodo di tempo eccessivo ed indeterminato, dalle previsioni di legge in evidente contrasto con l'articolo 23 della Costituzione;

l'amministrazione ha un dovere di informazione nei confronti dei cittadini chiamati allo svolgimento del servizio per quanto riguarda la durata della sospensione delle chiamate sulla base dei principi di pubblicità e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dalla Costituzione ed in ottemperanza al disposto della legge 7 agosto 1990, n. 241 -:

se sia vero che l'attuazione della legge n. 230 del 1998 sia resa difficile dalla mancanza di sufficienti stanziamenti e

dalla pendenza a carico dell'amministrazione pubblica di un debito verso gli enti convenzionati di circa 5 miliardi;

se sia vero che sono state sospese le chiamate degli obiettori di coscienza che avrebbero dovuto iniziare lo svolgimento del servizio all'inizio di settembre e, in tal caso, quali siano i motivi della sospensione, quale sia la durata prevista per essa e quali iniziative intenda assumere al fine di garantire a tutti i cittadini, la cui chiamata allo svolgimento del servizio civile è stata sospesa, di non dover subire inammissibili e irragionevoli danni per effetto di tale sospensione;

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare al fine di garantire l'attuazione della legge n. 230 del 1998, l'esercizio del diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, da tale legge riconosciuto, senza ulteriori oneri a carico degli interessati, e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'amministrazione per quanto concerne la durata della sospensione delle chiamate.

(2-01953)

« Taradash ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, per sapere - premesso che:

per l'erogazione dell'acqua e del gas agli utenti del comune di Livorno è stata da tempo costituita un'azienda municipalizzata, dapprima denominata AMAG Livorno (Azienda Municipalizzata Acqua e Gas), poi ASEM (Azienda Servizi Municipalizzati) ed attualmente ASA (Azienda Servizi Ambientali);

l'azienda, attualmente, gestisce il servizio acqua e gas nei comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, quelle del solo gas nel comune di San Vincenzo e soltanto quella dell'acqua nei comuni di Cecina, Santa Luce, Riparbella, Castellina Marittima, Crespina e Montescudaio;

con delibera n. 4007 del 12 novembre 1995 l'ASA ha elevato rispettivamente: a lire 235.000 il cosiddetto « anticipo contrattuale » (o deposito a garanzia sono in effetti) per il gas (corrispondente ad un consumo annuo di mq 1101) e a lire 20.000 quelle per l'acqua (corrispondente ad un consumo annuo di mq 103, fermo rimanendo l'obbligo del consumo minimo garantito da pagare anche se non consumate);

ritenendo tali importi « vessatori » perché motivati solo dall'esigenza, per l'azienda, di introitare lire 11.195.000.000, la Federconsumatori e l'Adiconsum, con ricorso al tribunale di Livorno *ex* articolo 1469, secondo comma del codice civile e depositato il 29 settembre 1998 hanno chiesto « di disporre l'inibitoria delle clausole vessatorie che prevedevano un aumento delle quote di anticipo non commisurate all'effettivo consumo e della clausola che prevede il pagamento del deposito senza la previsione della restituzione della somma capitale oltre gli interessi »;

la questione è stata chiusa con un accordo transattivo fra le parti, che con l'adozione della personalizzazione dell'anticipo (commisurato ad un quarto del consumo annuale e da ricalcolare in occasione di ogni conguaglio annuale) ha avuto l'effetto di far lievitare, per i residenti, l'anticipo a cifre sino ad oltre il sestuplo delle lire 235.000 ritenute vessatorie, i quali, pertanto, si ritengono danneggiati da un'azione che, invece, avrebbe dovuto tutelarli, tantopiù che richieste e sollecitazioni per una soluzione che non li danneggiasse hanno avuto esito negativo; l'azienda ha addirittura minacciato la sospensione del servizio agli utenti che si erano autoridotta la bolletta escludendo l'anticipo contrattuale maggiorato;

considerato, pertanto, che l'azione, così com'era stata impostata e si è conclusa, ha avuto il solo effetto di avvantaggiare i non residenti e proprietari di seconde case e, naturalmente, l'azienda (altrimenti non si spiegherebbe il rifiuto a rivedere la questione da essa opposta) c'è

da chiedersi se le associazioni attrici erano consapevoli che, operando, avrebbero penalizzato pesantemente i normali consumatori, fra i quali non pochi appartenenti alle fasce a più basso reddito nonché gli anziani e gli ammalati, che, come tali, hanno maggiori necessità di riscaldamento anche perché costretti a casa;

l'atto di transazione ed accordo programmatico stipulato fra le associazioni dei consumatori, promotrici del ricorso *ex* articolo 1469 secondo comma del codice civile e l'ASA, così come si presenta, è nullo nella forma e vessatorio nella sostanza;

il ricorso per l'inibitoria è stato depositato il 24 settembre 1998, cioè quando era già in vigore la legge 30 luglio 1998, n. 281 concernente « La disciplina dei diritti dei consumatori »;

la legislazione a tutela dei consumatori è scaturita dalle direttive della Commissione della Comunità economica europea del 1975, che in Italia, con molto ritardo, hanno avuto attuazione, in ordine cronologico: con la legge n. 580 del 1993 sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 prevede che le camere di commercio, singolarmente e in forma associata, possono, fra l'altro, « promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; con l'aggiunta, con la legge 6 febbraio 1966, n. 52 del capo XIV-bis del codice civile (« Dei contratti dei consumatori »); con la citata legge n. 281 del 1998 (che presentata con disegno di legge dai Senatori Carpi e De Luca Michele il 9 maggio 1996 ha concluso, affrettatamente, il faticoso e travagliato *iter* solo nel luglio 1998) e con il « Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativo a livello nazionale » adottate con decreto del 19 gennaio 1999, n. 20 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Legislazione che, seppure introdotta con sfasamento tempo-

rale dei singoli strumenti normativi, costituisce un complesso normativo-organizzativo unitario, nel quale l'ultima arrivata legge n. 281 del 1998 costituisce il perno dell'intero sistema;

con esso, infatti, riconosciuti i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti (articolo 1, comma 2 della legge n. 281 del 1998) e, di contro, individuate le clausole contrattuali ritenute « vessatorie » nei confronti dei consumatori e stabilite le procedure a tutela dei consumatori e degli utenti (articolo 1469-*bis* del codice civile e articolo 3 legge n. 281 del 1998) e istituito il « Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti » e fissati i relativi compiti (articolo 4 legge n. 281 del 1998) sono stati fissati (articolo 5 della legge n. 281 del 1998 e regolamento adottato con il citato decreto n. 20) « su richiesta delle stesse associazioni interessate (Senato della Repubblica - XII Legislatura - 215^a e 216^a seduta pubblica - Resoconto sommario - mercoledì 3 luglio 1998, pagina 7) rigorosi criteri di riconoscimento delle associazioni abilitate all'azione inibitoria di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 e 1469-*sexies* del codice civile ed alla procedura di conciliazione dinanzi alle camere di commercio a norma del citato articolo 2 comma 4, lettera a) della citata legge n. 580 del 1993; strumento questo che, come si legge negli atti relativi all'esame della ridetta legge n. 281 del 1998 (Senato della Repubblica - XIII legislatura - Resoconto n. 144 - Seduta di mercoledì 21 maggio 1997) « è stato previsto come facoltativo; si era inteso però incentivare il ricorso a tale procedura - conformemente peraltro ad indirizzi emersi in sede di Unione europea intesi ad evitare un eccessivo carico degli organi giurisdizionali - prevedendo che il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, le dichiara esecutive »;

in tale quadro normativo-organizzativo il legislatore ha assegnato: alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ed iscritte nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti e alle camere di commercio ben distinti compiti;

a mente dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998 le associazioni dei consumatori e degli utenti, sempreché iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo 45, come legittimate solo all'azione inibitoria e ad attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge n. 580 del 1993;

l'elenco di cui al citato articolo 5 della legge n. 281 del 1998 non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in quanto è ancora in corso di istruttoria delle domande di iscrizione da parte dei competenti uffici della direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

la Federconsumatori e l'Adiconsum, di conseguenza, non potevano proporre l'attivato ricorso al tribunale di Livorno per l'inibitoria ex articolo 1469-*sexies* secondo comma del codice civile, né, tantomeno, stipulare il cosiddetto « Atto di transazione ed accordo programmatico »;

come risulta dai lavori parlamentari, perplessità erano state espresse, in sede di esame del testo unificato del disegno di legge predisposto dalla Commissione industria del Senato, che sfociò nella legge n. 281 del 1998, da parte dei Senatori Demasi e Costa; dal primo per l'attribuzione alle associazioni dei consumatori di un'autonoma legittimazione ad agire; dal secondo per « il rischio della nascita di una nuova e deleteria burocrazia » (Senato della Repubblica - XIII legislatura - 215^a e 216^a seduta pubblica - Resoconto sommario, mercoledì 9 luglio 1997, pagine 12 e 23);

dato il lievitare delle tariffe in genere (sono stati annunciati nuovi aumenti) che comportano bollette sempre più salate anche perché appesantite da imposte e addizionali (il tutto con l'aggiunta dell'IVA, che diventa una tassa sulla tassa) e che incidono sempre più pesantemente sui bi-

lanci familiari, si impone una disciplina unitaria per i cosiddetti « anticipi contrattuali » (che, a tutti gli effetti, sono depositi e per di più infruttiferi, mentre gli anticipi comporterebbero il conguaglio, semestrale e annuale) e che avendo, di fatto, la funzione di copertura per l'eventuale insolvenza dell'utente, dovrebbero essere calcolati, non sulla base dei consumi del singolo utente, ma del contenzioso (che di fatto per l'ASA non esiste per sua stessa ammissione e si ritiene anche per le altre, salvo casi di morosità, che, però, sono coperti dagli interessi di mora) e cioè dalle fatture per le quali è in atto la procedura di recupero coattivo, dato che la garanzia, trattandosi di servizi destinati alla collettività, è data non dal singolo (come nel rapporto di locazione che riguarda il singolo locatario ed il rispettivo locatore) ma dal complesso degli utenti verso l'unico fornitore; e che, per la fornitura dell'acqua, la clausola del consumo minimo garantito da pagare anche se non consumato, si traduce già per l'azienda erogatrice in un ulteriore introito senza il corrispettivo dell'erogazione e che le cosiddette « quote fisse » presenti in tutte le bollette costituiscono, a loro volta, fonte di introito senza corrispettivo;

nel n. 2 del luglio 1999 del periodico « COMUNIC-ASA » (recapitato agli utenti solo nel corrente mese di settembre) fra l'altro è detto che « a tutela del cliente opera, per la verifica degli standards di servizio, l'autorità esterna di controllo fermata da tutte le componenti organizzate in rappresentanza dei cittadini e delle attività con la possibilità di potere decisionale sulle controversie sorte. Presidente dell'autorità è il signor Roberto Boschi (Presidente della Federconsumatore e utenti servizi pubblici provinciali di Livorno, attore nel citato ricorso a Tribunale di Livorno e parte della stipula del conseguente atto transattivo) -:

quale sia la situazione economico-patrimoniale dell'ASA e la relativa pianta organica e a quanto ammontano, rispettivamente, le entrate e le uscite per spese di gestione ed investimenti e del personale con le relative tabelle di retribuzione per gradi;

il numero complessivo delle utenze gas privato gestite dall'ASA distinte per fasce di consumo e cioè quanti della fascia sino a mq. 1101 annui e quanti dalla fascia di consumo annuo superiore a tale limite e l'ammontare del relativo fatturato complessivo per fasce;

l'ammontare delle somme restituite ed il numero dei destinatari con le fatture emesse a conguaglio con l'applicazione della personalizzazione del cosiddetto « anticipo contrattuale »;

l'ammontare delle somme riscosse e comunque addebitate ed il numero dei corrispondenti utenti, sempre con la personalizzazione del cosiddetto anticipo contrattuale;

quali misure intenda adottare a tutela degli utenti, che, a seguito del citato atto transattivo, nullo nella forma e vessatorio nella sostanza, si sono visti addebitare dall'ASA anticipi superiori (anche al sestuplo ed oltre) alle lire 235.000 ritenute « vessatorie » (onde il citato ricorso al tribunale di Livorno);

se e in base a quale disposizione di legge e « direttiva » sia prevista la dotazione, per le aziende erogatrici di servizi, di un'« autorità esterna di controllo » con possibilità di potere decisionale delle controversie e se essa, a parte l'inconciliabilità delle due funzioni, è compatibile con il sistema normativo-organizzativo delineato, a tutela dei consumatori e degli utenti, dalla legge n. 281 del 1998, e di intervenire in conseguenza;

di intervenire perché, considerata la sostanziale funzione di fonte di finanziamento senza interesse, per le aziende erogatrici, dei cosiddetti « anticipi contrattuali » e del minimo garantito per l'acqua da pagare anche se non consumata nonché delle cosiddette « quote fisse », e considerato il continuo lievitare delle tariffe che appesantiscono sempre più le già pesantissime bollette, si addivenga, ad una disciplina unitaria, come per le tariffe, che non penalizzi ulteriormente i normali consumatori proprietari di prime case;

visto anche il risultato penalizzante per gli utenti residenti e proprietari di prime case dell'attivato ricorso (da parte delle associazioni) conclusosi transattivamente, come intende intervenire affinché il sistema normativo-organizzativo della legislazione a tutela dei consumatori e degli utenti, che con la prevista pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti legittimate ad agire a tutela dei consumatori, sarà, come dire, a regime, possa funzionare ad effettiva tutela dei consumatori e degli utenti e nel rispetto delle competenze, rispettivamente delle associazioni dei consumatori e degli utenti, del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle camere di commercio, alle quali l'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 attribuisce importanti e fondamentali compiti a tutela dei consumatori e degli utenti, oltreché dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio in genere.

(2-01954)

« Matteoli ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

FINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è attivo presso l'ospedale civile di Cosenza da più tempo il servizio di elisoccorso;

tale servizio è stato istituito ed ha potuto continuare nel tempo il suo insostituibile compito solo grazie alla decisa volontà del comune di Cosenza ed all'appoggio ricevuto da forze sociali, economiche e sindacali;

innumerevoli sono stati gli interventi effettuati dal servizio di elisoccorso, spesso con il risultato di aver salvato delle vite umane;

totale è stata la latitanza sul problema della Regione Calabria, non avendo sino ad ora posto in essere nessuna azione,

di ordine finanziario o anche organizzativo, finalizzata a favorire il mantenimento del servizio di elisoccorso;

si apprende ora della decisione dell'assessore regionale alla sanità di trasferire dal primo ottobre prossimo il servizio di elisoccorso presso l'aeroporto di Lamezia Terme;

tale iniziativa della giunta regionale della Calabria vorrebbe sottrarre alla città di Cosenza il servizio di elisoccorso, l'unico del genere operativo in Calabria, senza peraltro avere preventivamente comunicato al comune di Cosenza tale intenzione e senza, soprattutto, avere tenuto conto dell'esperienza ormai acquisita a Cosenza e della presenza di una elisuperficie attrezzata a fianco dell'ospedale —:

se è a conoscenza del programma dell'assessorato alla sanità della regione Calabria;

come giudichi la volontà di spostamento del servizio di elisoccorso da una situazione ormai consolidata e di piena affidabilità logistico-operativa, presso l'ospedale civile di Cosenza, all'aeroporto di Lamezia Terme dove non esistono strutture ospedaliere;

se non si condivida l'opinione, dominante nel settore, che i servizi di elisoccorso devono avere la propria allocazione all'interno dei complessi ospedalieri, essendo sempre più frequente anzi la loro sistemazione addirittura sul tetto dei complessi ospedalieri;

se intenda intervenire per quanto di propria competenza per bloccare tale iniziativa della giunta della regione Calabria che tende a sminuire la validità di un servizio di pubblica utilità a servizio dei cittadini. (3-04284)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO, FOTI e SIMEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Corriere della Sera* di mercoledì 22 settembre 1999, alla pagina